

Prot.n.56/22-na
Circ.n.15/22

Ai Presidenti regionali
Ai Consiglieri nazionali
Ai Presidenti provinciali
Alle Segreterie regionali
Alle Scuole dell'infanzia FISM
per il tramite delle Segreterie provinciali

Roma, 4 marzo 2022

Oggetto: LEGGE 25 febbraio 2022, n. 15, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 28, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”. Gazzetta Ufficiale n.49 del 28 febbraio 2022.

La legge in oggetto ha introdotto all'articolo 5 il comma 3-*quater* il quale prevede che l'articolo 2-*ter* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sia sostituito dal seguente:

“Art. 2-*ter* (Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie). — 1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nonché l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, è consentito, in via straordinaria, per l'anno scolastico 2021/2022 e per l'anno scolastico 2022/2023, prevedere incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali”.

Finalmente la norma è stata modificata eliminando l'aggettivo “comunali” che veniva posto dopo la parola paritarie ingenerando la paradossale situazione per cui le sole scuole paritarie comunali potevano accedere alla possibilità di chiamata degli educatori mentre le nostre scuole paritarie ne erano escluse.

Si tratta di un'importante affermazione della Federazione che aveva richiesto, insistito, difeso e perorato questa modifica sin dal maggio del 2020 essendo evidente la disparità di trattamento e la profonda incostituzionalità della previsione di legge nella sua versione ante modifica.

Le nostre scuole, pertanto, in assenza di personale con titolo abilitante, possono nominare a tempo determinato nelle scuole dell'infanzia, su posti che si sono resi vacanti, personale in possesso dei titoli ai sensi del decreto legislativo 65/2017:

- laurea triennale in scienze dell'educazione
- titoli previsti dalle normative regionali per l'accesso al profilo di educatore nei servizi per l'infanzia purché conseguiti entro il 31/5/2017.

In assenza di graduatorie specifiche, la ricerca del personale con titoli di cui al decreto 65/2017 avverrà attraverso i curricula presenti presso le singole scuole o presso la FISM provinciale.

Cordiali saluti.

Il Responsabile nazionale
per le questioni giuridiche
Stefano Giordano



Il Presidente nazionale

Giampiero Redaelli

